

## ***Causa Niort c. Italia - Prima sezione - sentenza 27 marzo 2025 (ricorso n. 4217/23)***

**Detenzione di soggetto affetto da malattia mentale- incompatibilità con il regime carcerario - Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti - Sussiste.**

**Mancata esecuzione di decisioni dei Tribunali interni - Violazione dell'art. 6 CEDU - Sussiste.**

**Inosservanza dell'obbligo dello Stato di fornire gli strumenti necessari per l'accertamento dei fatti - Violazione dell'art. 38 CEDU - Sussiste.**

**Viola gli art. 3, 6 e 38 della Convenzione la detenzione di un soggetto affetto da malattia mentale, senza che i tribunali nazionali interni abbiano dimostrato di aver approfonditamente valutato la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del detenuto.**

**Fatto.** Simone Niort (nato nel 1997) era detenuto nel carcere di Sassari. Soffriva di disturbi della personalità, disturbo *borderline* e antisociale. È stato condannato a 10 anni e 20 giorni di reclusione per omicidio colposo, tentato omicidio, sequestro di persona, molestie e resistenza a pubblico ufficiale. Fin dall'inizio, la sua detenzione era stata caratterizzata da crisi di agitazione, atti di autolesionismo e numerosi tentativi di suicidio. Diverse relazioni mediche tra il 2017 e il 2022 avevano accertato un'insanabile reattività alla detenzione e la necessità che i tribunali procedessero a una valutazione più approfondita sulla compatibilità tra il suo stato di salute e la detenzione carceraria.

Tuttavia, alle reiterate richieste formulate dal ricorrente per ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione, i competenti tribunali di sorveglianza (Trib. Sorv. di Sassari ordinanza del 10 settembre 2020 e Trib. Sorv. di Cagliari ordinanze del 25 marzo 2022 e del 10 settembre 2022) avevano respinto le relative istanze in quanto, a loro avviso, i disturbi della personalità, non ponevano alcun problema di compatibilità con la detenzione in carcere.

Inoltre, il ricorrente aveva addotto la natura contraddittoria dell'ordinanza del 22 novembre 2022, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, da un lato, aveva osservato come le condizioni di detenzione fossero del tutto inidonee rispetto alla sua situazione sanitaria e, dall'altro, non aveva preso in considerazione l'applicazione di misure alternative.

Pertanto, Simone Niort aveva adito la Corte EDU, lamentando la violazione degli artt. 3, 6 e 38 CEDU.

**Diritto.** Richiamati i principi generali in materia di trattamenti inumani e degradanti, detenzione carceraria in caso di patologia psichiatrica, riassunti nella sentenza *Rooman c. Belgio*, la Corte ricorda i criteri sulla base dei quali valutare il rispetto dell'art. 3 della Convenzione. Occorre in particolare verificare:

- Le condizioni del detenuto e la relazione di esse con il regime detentivo;
- La qualità delle cure prestate;
- Se la persistenza della detenzione sia compatibile con lo stato di salute.

Sotto il primo aspetto la Corte EDU conclude che non v'è la prova che la detenzione abbia aggravato le condizioni di salute del Niort.

Quanto alla qualità dell'assistenza prestata, benché il ricorrente sia stato curato con sufficiente regolarità, la Corte rileva, in relazione al terzo aspetto, che non è stato dimostrato che le autorità interne abbiano esaminato, in modo sufficientemente rigoroso, la compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione in carcere (vieppiù in presenza di plurime relazioni mediche che

suggerivano una valutazione più approfondita della questione). Vi è stata quindi violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Analogamente la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. 6 della Convenzione perché, dall'analisi della documentazione presentata, risulta che le decisioni dei Tribunali interni relative all'accesso all'assistenza medica non sono state eseguite, o, quantomeno, non entro un termine ragionevole.

Da ultimo la Corte, facendo riferimento all'importanza della cooperazione da parte di uno Stato convenuto, rileva la violazione dell'art 38 della Convenzione, ritenendo che il Governo non abbia fornito i documenti e le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Corte, né abbia successivamente posto rimedio a tale inadempimento.

La Corte EDU, pertanto, assegna al ricorrente 9.000 euro per danni morali e 8.000 euro per spese di giudizio.